

**MEMORANDUM
D'INTESA**

**SECURITIES
MARKET
AGENCY
SLOVENIA**

**COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE
SOCIETA' E LA BORSA
ITALIA**

IN MATERIA DI COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

MEMORANDUM D'INTESA

La Securities Market Agency ("SMA") e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"),

Considerando che il crescente sviluppo delle operazioni effettuate sui mercati internazionali di valori mobiliari richiede la reciproca assistenza delle Autorità nazionali, al fine di facilitare lo svolgimento delle rispettive funzioni di vigilanza ed al fine di garantire l'applicazione ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti regolanti in mercati mobiliari,

Hanno raggiunto la seguente intesa:

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

1. La finalità di questo Memorandum d'Intesa (di seguito anche "Intesa") è quella di stabilire, tra le Autorità amministrative di seguito indicate, una procedura di reciproca assistenza che consenta loro di svolgere le funzioni ad esse attribuite nelle rispettive giurisdizioni e di favorire l'integrità dei mercati di valori mobiliari, in particolare mediante un meccanismo di mutua cooperazione, assistenza e scambio di informazioni, incluse quelle che:
 - a) istituiscono e proteggono i diritti degli investitori ad ottenere informazioni tempestive ed accurate riguardanti gli emittenti di valori mobiliari;
 - b) vietano l'uso abusivo di informazioni riservate ed altre pratiche di manipolazione del mercato ed impongono sanzioni;
 - c) assicurano il rispetto, da parte di tutti i soggetti operanti nel mercato, delle leggi e dei regolamenti disciplinanti le procedure e l'organizzazione del mercato;
 - d) assicurano il rispetto, da parte di tutti gli operatori professionali operanti nel settore dei valori mobiliari e degli investimenti in titoli, delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le loro professioni ed il loro operare sul mercato mobiliare, comprese le leggi ed i regolamenti riguardanti il conferimento e l'esecuzione di ordini o la gestione di portafogli mobiliari individuali o collettivi.
2. Questa Intesa costituisce la base per la cooperazione tra le Autorità. Non crea obblighi vincolanti di diritto internazionale, né modifica o si pone al di sopra di qualsiasi disposizione di legge, di regolamento o altra disposizione normativa in vigore o applicabile nella Repubblica italiana o nella Repubblica slovena. L'Intesa non conferisce alcun diritto a terzi, né riguarda alcuna altra intesa.
3. L'applicazione delle disposizioni della presente Intesa sarà conforme alle disposizioni di legge, di regolamento ed alle convenzioni vigenti nelle rispettive giurisdizioni delle Autorità, compatibilmente con la disponibilità di risorse delle Autorità, e non contrasterà con l'interesse pubblico della giurisdizione dell'Autorità richiesta.

4. Ai sensi di questa Intesa l'assistenza può essere negata quando:
- a) l'esecuzione della richiesta pregiudichi la sovranità, la sicurezza, gli interessi economici fondamentali, o l'ordine pubblico della giurisdizione dell'Autorità richiesta;
 - b) la richiesta non sia conforme alle disposizioni contenute nell'Intesa;
 - c) nello Stato dell'Autorità richiesta sia già pendente un procedimento penale per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone; o le stesse persone siano già state sanzionate definitivamente per le stesse imputazioni dalle competenti Autorità dello Stato dell'Autorità richiesta, a meno che l'Autorità richiedente possa dimostrare che la riparazione o le sanzioni richieste non sarebbero duplicative di quelle già ottenute nello Stato dell'Autorità richiesta.

ARTICOLO 2

AUTORITA' FIRMATARIE DELL'INTESA

1. La SECURITIES MARKET AGENCY (SMA) è un'autorità pubblica indipendente istituita nel marzo del 1994 e dotata di poteri dal Securities Market Act del luglio del 1999. La sua principale funzione è quella di stabilire le condizioni per un'efficiente operatività dei mercati mobiliari e di proteggere la fiducia degli investitori nei mercati assicurando l'effettiva applicazione delle leggi e dei regolamenti che li riguardano.
2. La COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (CONSOB) è un'autorità indipendente, istituita nel 1974, alla quale la legislazione italiana ha riconosciuto il potere di emettere norme e di vigilare sulla regolamentazione in materia di valori mobiliari. Nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite, la Consob è incaricata di combattere eventuali sviluppi indesiderati in materia di valori mobiliari, incluse le operazioni in strumenti derivati che potrebbero comportare effetti negativi sull'ordinato svolgimento delle transazioni in valori mobiliari o strumenti derivati o produrre gravi rischi per gli stessi mercati di valori mobiliari e strumenti derivati. I mercati regolamentati, che sono responsabili per l'ammissione a quotazione, sono sottoposti alla vigilanza della Consob. Inoltre la normativa concede alla Consob poteri d'indagine in merito alle violazioni della normativa in materia di insider trading e manipolazione, così come in merito alle altre pratiche fraudolente e manipolative. La Consob è anche competente in materia di cooperazione con le Autorità estere incaricate della vigilanza sui mercati regolamentati e sui servizi d'investimento in generale.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Intesa:

1. "Autorità" indica:
 - (a) Securities Market Agency (SMA);
 - (b) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).

2. "Autorità richiesta" indica l'Autorità cui è rivolta una richiesta di assistenza ai sensi dell'Intesa.
3. "Autorità richiedente" indica l'Autorità che formula una richiesta di assistenza ai sensi dell'Intesa.
4. "Persona" indica ogni persona fisica e giuridica, fiduciaria o associazione.
5. "Valore mobiliare" indica azioni, obbligazioni, titoli di debito negoziabili, contratti futures, altri prodotti derivati, opzioni e qualsiasi prodotto finanziario, o qualsiasi altro diritto, contratto o strumento che rientri nelle competenze delle Autorità.
6. "Emittente" indica ogni persona che emetta o proponga di emettere valori mobiliari.
7. "Mercato mobiliare" indica una borsa valori o qualsiasi altro mercato, compresi i mercati non regolamentati ("over-the-counter"), per azioni, obbligazioni, titoli di debito, opzioni o qualsiasi altro titolo riconosciuto, disciplinato o controllato dalle Autorità.
8. "Investitore" indica ogni persona che direttamente o indirettamente abbia, detenga o collochi un ordine per l'acquisizione di valori mobiliari.
9. "Operatori che esercitano la propria attività nel mercato mobiliare" indica ogni persona che eserciti attività d'acquisto, vendita, trasferimento, compensazione e liquidazione avente ad oggetto valori mobiliari; raccolta, esecuzione o trasmissione di ordini, conferiti da investitori, aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita di valori mobiliari; la gestione in proprio o per conto terzi di portafogli, individuali o collettivi, di valori mobiliari; o consulenza a terzi in questo settore;
10. "Leggi e regolamenti" indica le disposizioni di legge e regolamento ed altre disposizioni normative applicabili in Slovenia ed in Italia.

ARTICOLO 4

FINALITA' DELL'INTESA

1. Le Autorità intendono prestarsi reciprocamente la massima assistenza possibile, nei limiti consentiti dalla propria legislazione ed agevolare lo scambio di informazioni allo scopo di assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore nei rispettivi Stati e delle direttive dell'unione europea applicabili. A tal fine esse, con le procedure previste dalle rispettivi legislazioni nazionali e nell'ambito delle funzioni ad esse attribuite:
 - a) comunicheranno informazioni in loro possesso;
 - b) assumeranno dichiarazioni da persone;
 - c) acquisiranno documenti da persone.
2. Nei limiti consentiti dalla propria legislazione, e considerando gli articoli 5 e 7, ciascuna Autorità potrà fornire all'altra Autorità, senza una preventiva richiesta, qualsiasi informazione in suo possesso che ritenga possa essere necessaria per l'altra Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni e per gli scopi che verranno specificati nella comunicazione (assistenza non richiesta)

3. Ciò avuto riguardo esclusivamente alle competenze, ai poteri ed alle funzioni della SMA e della Consob e di nessun'altra Autorità in Slovenia ed in Italia..
4. Nei casi in cui l'informazione richiesta potrebbe essere in possesso o nella disponibilità di un'altra Autorità nel Paese dell'Autorità richiesta, le Autorità dovranno esercitare tutti gli sforzi possibili al fine di fornire una totale assistenza nell'ottenere l'informazione richiesta, nei limiti consentiti dalla legge.

ARTICOLO 5

RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. Le richieste di assistenza devono essere fatte per iscritto ed indirizzate al funzionario di collegamento dell'Autorità richiesta indicato nell'Allegato A.
2. Ogni richiesta verrà analizzata dall'Autorità richiesta al fine di stabilire se sia formulata conformemente alle disposizioni di questa Intesa.
3. La richiesta di assistenza dovrà specificare quanto segue:
 - il tipo di informazione desiderata dall'Autorità richiedente;
 - una descrizione generale dell'informazione richiesta;
 - una descrizione generale dell'oggetto della richiesta e delle finalità per le quali le informazioni sono richieste;
 - nel caso in cui la richiesta sia originata da una violazione di leggi o regolamenti, una breve descrizione delle disposizioni che si ritiene siano state violate ed una lista delle persone fisiche o giuridiche che l'Autorità richiedente ritiene possano essere in possesso delle informazioni, o i luoghi in cui dette informazioni possano essere ottenute, ove l'Autorità richiedente ne sia a conoscenza;
 - un'indicazione circa l'urgenza della richiesta o il periodo di tempo della risposta.
4. Nel caso in cui l'Autorità richiedente presenti una richiesta di assistenza nell'ambito di quest'Intesa per conto di un'altra Autorità dello stesso Paese, ciò dovrà essere specificato nella richiesta. Le Autorità si consulteranno in merito alle procedure successive ed al tipo di informazioni che potrà essere comunicato all'Autorità richiedente.
5. In caso di urgenza, le richieste di assistenza e le risposte a tali richieste possono essere trasmesse con procedure sommarie o di emergenza, ma devono essere confermate nelle forme previste ai paragrafi 1, 2 e 3 di questo articolo.

ARTICOLO 6

ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

Nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, l'Autorità richiesta comunicherà all'Autorità richiedente le informazioni già in suo possesso o che la stessa può procurarsi con le modalità che saranno determinate dall'Autorità richiesta, nel rispetto delle norme

applicabili nel proprio ordinamento interno.

ARTICOLO 7

UTILIZZO CONSENTITO DELLE INFORMAZIONI

1. L'Autorità richiedente può usare le informazioni ricevute soltanto:
 - a) per gli scopi definiti nella richiesta, incluso l'assicurare il rispetto e la repressione delle violazioni delle leggi e dei regolamenti specificati nella richiesta e nelle altre norme ad esse relative;
 - b) per gli scopi che rientrano nel quadro generale dell'uso specificato nella richiesta, ivi compresi lo svolgimento di procedimenti sanzionatori civili od amministrativi, o la vigilanza sul mercato, o l'assistenza in procedimenti penali, o l'effettuazione di indagini relative a qualsiasi violazione delle leggi o dei regolamenti specificati nella richiesta.
2. Al fine di esercitare le funzioni ad essa assegnate dalla normativa, l'Autorità richiedente può fornire le informazioni ad altre Autorità dello stesso Paese. Allo scopo di fornire tale assistenza l'Autorità richiedente dovrà rispettare la seguente procedura:
la trasmissione delle informazioni provenienti dall'Autorità richiesta è possibile solo previo esplicito consenso dell'Autorità richiesta e, ove sia necessario, solo per gli scopi per i quali l'Autorità richiesta ha dato il proprio consenso.
3. Per utilizzare le informazioni fornite per qualunque scopo diverso da quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità richiedente dovrà preventivamente informare per iscritto l'Autorità richiesta delle sue intenzioni e dovrà consentirle di opporsi a detto utilizzo. Se l'Autorità richiesta si oppone al predetto utilizzo, le informazioni possono essere utilizzate soltanto nel rispetto delle condizioni imposte dall'Autorità richiesta. Il consenso od il diniego dell'Autorità richiesta devono essere formulati per iscritto.

ARTICOLO 8

RISERVATEZZA DELLE RICHIESTE E DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE

1. Ciascuna Autorità dovrà tenere riservate, nei limiti consentiti dalla legge, le richieste fatte nell'ambito di operatività dell'Intesa, il contenuto di dette richieste e qualsiasi altra questione derivante dall'applicazione della presente Intesa, incluse le consultazioni tra le Autorità.
2. L'Autorità richiedente terrà riservate le informazioni ricevute ai sensi della presente Intesa nello stesso grado in cui dette informazioni sarebbero mantenute riservate nel territorio dello Stato dell'Autorità richiesta, ad eccezione del caso in cui le informazioni comunicate debbono essere divulgate per gli usi previsti dall'articolo 7.
3. L'Autorità richiedente non fornirà le informazioni ricevute a nessun altro senza il preventivo consenso scritto dell'Autorità richiesta.

4. Le Autorità potranno, previo accordo, derogare ai principi sanciti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei limiti consentiti dalle leggi applicabili a ciascuna Autorità.

ARTICOLO 9

DISPUTE E CONSULTAZIONI

1. Le Autorità concordano di comunicare ove vi siano mutamenti nelle leggi e nei regolamenti riguardanti le materie oggetto di questa Intesa e di consultarsi ove ciò sia ritenuto necessario.
2. Le Autorità riesamineranno regolarmente la fase operativa della presente Intesa e si consulteranno al fine di migliorarne il funzionamento e di risolvere eventuali questioni che potessero insorgere.
3. Le Autorità potranno accordarsi sulle misure di ordine pratico che potrebbero essere necessarie per agevolare l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della presente Intesa.
4. In caso di disputa in merito all'interpretazione od all'applicazione di questa Intesa, le Autorità si consulteranno al fine di trovare un'interpretazione comune

ARTICOLO 10

RIPARTIZIONE DEI COSTI

Se l'Autorità richiesta ritiene di dover sostenere costi ingenti per dare esecuzione ad una richiesta di assistenza presentata ai sensi della presente Intesa, l'Autorità richiesta e l'Autorità richiedente definiranno un accordo per la ripartizione dei costi prima di continuare nell'esecuzione della predetta richiesta di assistenza.

ARTICOLO 11

EMENDAMENTI AL MEMORANDUM D'INTESA

Sulla base delle consultazioni previste all'articolo 9, le Autorità possono emendare di comune accordo questa Intesa, ove ciò sia ritenuto necessario, mediante un allegato a questa Intesa.

ARTICOLO 12

ENTRATA IN VIGORE

Questa Intesa entrerà in vigore alla data della sua firma.

ARTICOLO 13

DURATA

Questa Intesa è stipulata per un periodo indefinito, cui potrà essere posto termine in qualsiasi momento per iscritto da una delle due Autorità, dopo aver consultato l'altra Autorità, e con un preavviso di almeno trenta giorni. In ogni caso, le disposizioni concernenti la riservatezza rimarranno in vigore anche successivamente.

ARTICOLO 14

LINGUE

Questa Intesa è firmata a Istanbul, il maggio 2002, nelle versioni in sloveno, italiano ed inglese. In caso di disputa prevarrà la versione inglese.

Firmato a Istanbul, il 23 maggio 2002.

PER LA SECURITIES MARKET
AGENCY

Miha Juhart
Presidente

Marko Prijatelj
Direttore Generale

PER LA COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE
SOCIETA' E LA BORSA

Luigi Spaventa
Presidente

ALLEGATO A

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (CONSOB)

Carlo Biancheri
Direttore dell'Ufficio Relazioni Internazionali
Via G.B.Martini, 3,
00198 Roma
Italia
Tel: +39 06 8477381
Fax: +39 06 8477763
E-mail: c.biancheri@consob.it

SECURITIES MARKET AGENCY (SMA)

Ms Tina Testen
Legal Advisor
Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenia
Tel: +386 1 2800-400
Fax: +386 1 2800-430
E-mail: WebMaster@a-tvp.si
Tina.Testen@a-tvp.si

021350060

